



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

ATTO N. DEL 334

Torino, 13/06/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA MUNICIPALITA' DI GWANGJU - REPUBBLICA DI COREA

La Città di Torino intrattiene relazioni con numerose città europee ed extraeuropee al fine di favorire la collaborazione reciproca e lo scambio di buone prassi e di competenze per affrontare temi comuni. Negli ultimi anni l'Amministrazione si è posta come obiettivo il rafforzamento e la capitalizzazione del ricco patrimonio di relazioni, intrattenute con varie città nel mondo.

Il Gabinetto del Sindaco, Relazioni Internazionali annovera, tra le proprie finalità, la promozione e la realizzazione di attività basate sui principi di amicizia, solidarietà e fraternità che favoriscano il dialogo tra i popoli oltre alla cooperazione culturale, accademica ed economica.

Viste le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021 - 2026, allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1162/2021 del 13/12/2021 che qui integralmente si richiama.

Richiamati i principali obiettivi individuati con il Documento Unico di Programamzione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189/2023 del 17/4/2023 in materia di

relazioni internazionali e cooperazione internazionale.

La Città di Torino e la Municipalità di Gwangju della Repubblica di Corea, accomunate per dimensione e vocazione, hanno siglato nel 2002 un accordo di cooperazione bilaterale al quale sono seguite svariate attività in diversi ambiti, negli anni seguenti.

Con Deliberazione GC n 01205/45 del 2019 è stato approvato il programma "Korea Week 2019" proposto dall'Ambasciata della Repubblica di Corea e dall'Istituto Culturale Coreano a Roma, come settimana dedicata alla cultura coreana: un'iniziativa culturale che ha riscosso molto successo in termini di pubblico e per l'elevata qualità dei contenuti proposti. Sempre nel 2019 si è tenuta la rassegna cinematografica dedicata ai registi coreani organizzata in collaborazione con il Museo nazionale del Cinema di Torino e il Corpo Consolare Coreano; l'organizzazione di manifestazioni culturali è stato basilare per lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra nazioni e occasione per presentare sul nostro territorio l'antica tradizione coreana e la sua affascinante rappresentazione della cultura orientale. Alcune di queste attività si sono svolte in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, dove a partire dall'anno accademico 2021/2022 il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne ha attivato l'insegnamento di Lingua coreana.

Il Politecnico di Torino ha attivato ad oggi accordi con cinque Università della Corea e ha ottenuto un finanziamento Erasmus+ per mobilità di studenti e di staff nel periodo 2015-2017 con le seguenti università: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) e Seoul National University. A novembre 2018 si è tenuto presso il Castello del Valentino il 6th Italy-Korea S&T Forum, organizzato dal Politecnico di Torino e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) con l'obiettivo di approfondire le relazioni bilaterali nei settori della scienza e della tecnologia e riflettere sulle sfide globali. Le sessioni plenarie, che hanno visto impegnati 40 rappresentanti di università, centri di ricerca e aziende di Italia e Corea del Sud, si sono concentrate sulle applicazioni IoT per l'auto intelligente, la produzione industriale del futuro, l'ambiente, l'energia e la salute.

L'Associazione degli artisti coreani in Italia ARCOI è attiva sul territorio e organizza mostre di arte contemporanea in collaborazione con la Città.

Sul territorio torinese opera inoltre l'Associazione Itako che riunisce i genitori adottivi dei bambini coreani: Torino è infatti la città italiana con il maggior numero di minori adottati di origine coreana.

A Torino è presente una comunità di cittadine e cittadini coreani prevalentemente impegnati in attività ad alto contenuto tecnico e specialistico, artistico e culturale.

A settembre 2022 il Console Generale della Repubblica di Corea a Milano ha presenziato all'inaugurazione della "Piccola Biblioteca Coreana" presso il centro poliservizi Michele Rua, anche sede di Itako.

Nel 2022 i due Sindaci hanno individuato nuove aree di collaborazione che spaziano da cultura e turismo allo sviluppo economico, confermando il reciproco interesse a implementare le relazioni tra le due città e a sviluppare attività e progetti condivisi.

Considerato che la Città di Torino ha concordato con la Municipalità di Gwangju le seguenti attività di collaborazione:

- a. Collaborazione culturale
- b. Collaborazione turistica
- c. Collaborazione accademica fra Università e Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)
- d. Collaborazione economica

come dettagliate nell'allegato schema di patto di collaborazione approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari Regionali e Autonomie - acquisito il parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (nota prot. 1708-P-04/04//2023

conservata agli atti d'ufficio).

Visto il D.P.R. 31 marzo 1994 e la Legge n. 131/2003.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare la sottoscrizione del Patto di Collaborazione tra la Città di Torino e la Municipalità di Gwangju della Repubblica di Corea, come da bozza allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**all. 1**);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (**all. 2**).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Valentina Teresa Campana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella



**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI TORINO
E
LA MUNICIPALITÀ' DI GWANGJU**

Il Comune di Torino della Repubblica Italiana e la Municipalità di Gwangju della Repubblica di Corea, di seguito denominate le Parti,

considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;

considerato l'interesse delle Parti a rafforzare la collaborazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di integrazione sociale tra le rispettive cittadinanze;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Collaborazione intende incoraggiare gli scambi e promuovere l'amicizia tra le Parti.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e coreana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

a) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

b) Collaborazione turistica

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano la collaborazione nel settore del turismo tra le istituzioni competenti di entrambi i territori, incrementando i flussi turistici e sviluppando azioni mirate ad incentivare l'offerta turistica.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

d) Collaborazione accademica

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia degli Enti interessati, supportano la collaborazione tra le rispettive Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale) al fine di implementare lo scambio di studenti, docenti e conoscenze in un'ottica di mutuo arricchimento scientifico e culturale.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Collaborazione troveranno copertura nel bilancio di ciascuna Parte, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Governi Nazionali.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Collaborazione sarà risolta in via amichevole mediante consultazione tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 4 (quattro) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti

nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a.....il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e coreano, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Comune di Torino

Il Sindaco

Per la Municipalità di Gwangju

Il Sindaco



PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA MUNICIPALITÀ' DI GWANGJU
E
IL COMUNE DI TORINO

La Municipalità di Gwangju della Repubblica di Corea e il Comune di Torino della Repubblica Italiana, di seguito denominate le Parti,

considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;

considerato l'interesse delle Parti a rafforzare la collaborazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di integrazione sociale tra le rispettive cittadinanze;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Collaborazione intende incoraggiare gli scambi e promuovere l'amicizia tra le Parti.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni coreana e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

a) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

b) Collaborazione turistica

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano la collaborazione nel settore del turismo tra le istituzioni competenti di entrambi i territori, incrementando i flussi turistici e sviluppando azioni mirate ad incentivare l'offerta turistica.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

d) Collaborazione accademica

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia degli Enti interessati, supportano la collaborazione tra le rispettive Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale) al fine di implementare lo scambio di studenti, docenti e conoscenze in un'ottica di mutuo arricchimento scientifico e culturale.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Collaborazione troveranno copertura nel bilancio di ciascuna Parte, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Governi Nazionali.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Collaborazione sarà risolta in via amichevole mediante consultazione tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 4 (quattro) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti

nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a.....il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e coreano, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Municipalità di Gwangju

Il Sindaco

Per il Comune di Torino

Il Sindaco



**COOPERATION PACT
BETWEEN THE CITY OF TORINO
AND
GWANGJU METROPOLITAN CITY**

The City of Torino, Italian Republic, and Gwangju Metropolitan City, Republic of Korea, referred to as the Parties,

considering that the strengthening of dialogue is a fundamental step towards the development and promotion of economic, academic and cultural relations between the Parties;

considering that it is in the common interest of the Parties to further enhance their cooperation to promote human resources and social integration between their respective citizenships;

within the scope of their competences, hereby agree on the following:

Article 1

(Goals and scope)

This Cooperation Pact aims to encourage the exchanges and promote friendship between the Parties.

Article 2

(Clause of compliance with regulatory provisions)

This Cooperation Pact will be implemented in respect of the Italian and Korean legislations, as well as applicable international law and with the obligations assumed by Italy as a Member State of the European Union.

Article 3

(Cooperation activities)

a) Cultural collaboration

Both Parties agree to promote and carry out activities facilitating cultural exchanges and cooperation among the cultural institutions of both territories.

b) Collaboration on tourism

Both Parties agree to promote and implement activities that encourage cooperation in the tourism sector between the competent institutions of both territories, increasing tourist flows and developing actions aimed at encouraging the tourist offer.

c) Economic collaboration

Both Parties shall support and foster, thanks to the economic boards in charge, the cooperation among enterprises of both cities to promote commercial and economic development.

d) Academic collaboration

Both Parties, respecting the autonomy of the relevant Bodies, support the collaboration between the respective higher education institutions (Universities and AFAM Institutions - Higher Education in Art and Music) in order to implement the exchange of students, teachers and knowledge in a perspective of mutual scientific and cultural enrichment.

Article 4

(Clause of financial neutrality)

Any activities planned by or originating from this Cooperation Pact shall be covered by the budget of the each Party, without any additional financial burdens on their national governments.

Article 5

(Disclosure)

Both Parties shall inform the relevant Embassies of their countries of any initiatives and progresses thereof developed in the framework of this Cooperation Pact.

Article 6

(Amendments and Integrations)

Any amendments and integrations to this Cooperation Pact shall be provided in writing and shall be subject to the consent of both Parties. For the Italian Party, any amendments or integrations shall follow the same procedures observed for the approval of this Cooperation Pact.

Article 7

(Interpretive divergences)

Divergences caused by or related to this Cooperation Pact, including in the interpretation or implementation thereof, shall be settled amicably by the Parties through consultations.

Article 8

(Effective date and duration)

This Cooperation Pact shall take effect from the date of signature by both Parties and shall remain effective for 4 (four) years. It may be renewed if the Parties deem to continue the

cooperation by a written communication in accordance with the respective national laws. This Collaboration Pact may be terminated at any time by either Party upon written notice to the other Party.

Signed inonin two originals, each in the Italian, English and Korean languages, all texts being equally authentic.

For the City of Torino

The Mayor

For Gwangju Metropolitan City

The Mayor



**COOPERATION PACT
BETWEEN GWANGJU METROPOLITAN CITY
AND
THE CITY OF TORINO**

Gwangju Metropolitan City, Republic of Korea and the City of Torino, Italian Republic, referred to as the Parties,

considering that the strengthening of dialogue is a fundamental step towards the development and promotion of economic, academic and cultural relations between the Parties;

considering that it is in the common interest of the Parties to further enhance their cooperation to promote human resources and social integration between their respective citizenships;

within the scope of their competences, hereby agree on the following:

Article 1

(Goals and scope)

This Cooperation Pact aims to encourage the exchanges and promote friendship between the Parties.

Article 2

(Clause of compliance with regulatory provisions)

This Cooperation Pact will be implemented in respect of the Korean and Italian legislations, as well as applicable international law and with the obligations assumed by Italy as a Member State of the European Union.

Article 3

(Cooperation activities)

a) Cultural collaboration

Both Parties agree to promote and carry out activities facilitating cultural exchanges and cooperation among the cultural institutions of both territories.

b) Collaboration on tourism

Both Parties agree to promote and implement activities that encourage cooperation in the tourism sector between the competent institutions of both territories, increasing tourist flows and developing actions aimed at encouraging the tourist offer.

c) Economic collaboration

Both Parties shall support and foster, thanks to the economic boards in charge, the cooperation among enterprises of both cities to promote commercial and economic development.

d) Academic collaboration

Both Parties, respecting the autonomy of the relevant Bodies, support the collaboration between the respective higher education institutions (Universities and AFAM Institutions - Higher Education in Art and Music) in order to implement the exchange of students, teachers and knowledge in a perspective of mutual scientific and cultural enrichment.

Article 4

(Clause of financial neutrality)

Any activities planned by or originating from this Cooperation Pact shall be covered by the budget of the each Party, without any additional financial burdens on their national governments.

Article 5

(Disclosure)

Both Parties shall inform the relevant Embassies of their countries of any initiatives and progresses thereof developed in the framework of this Cooperation Pact.

Article 6

(Amendments and Integrations)

Any amendments and integrations to this Cooperation Pact shall be provided in writing and shall be subject to the consent of both Parties. For the Italian Party, any amendments or integrations shall follow the same procedures observed for the approval of this Cooperation Pact.

Article 7

(Interpretive divergences)

Divergences caused by or related to this Cooperation Pact, including in the interpretation or implementation thereof, shall be settled amicably by the Parties through consultations.

Article 8

(Effective date and duration)

This Cooperation Pact shall take effect from the date of signature by both Parties and shall remain effective for 4 (four) years. It may be renewed if the Parties deem to continue the

cooperation by a written communication in accordance with the respective national laws. This Collaboration Pact may be terminated at any time by either Party upon written notice to the other Party.

Signed inonin two originals, each in the Italian, English and Korean languages, all texts being equally authentic.

For the Gwangju Metropolitan City

The Mayor

For the City of Torino

The Mayor



CITTA' DI TORINO

Gabinetto del Sindaco
Relazioni Internazionali

All. 2

Delib. G.C.. mecc. n.

OGGETTO: deliberazione "PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA MUNICIPALITA' DI GWANGJU - REPUBBLICA DI COREA"

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012-45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Direttrice
Valentina Campana

